

Approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 27 novembre 2014



Comune di Gavardo

(provincia di Brescia)

Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento del

Mercato Agricolo

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del Mercato Agricolo di Gavardo a norma dell'art. 1 comma 2 del DM 20 novembre 2007.
2. Il Mercato Agricolo ha la finalità di consentire agli imprenditori agricoli locali, attraverso la vendita diretta, di soddisfare la domanda dei consumatori di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

Articolo 2 – Normativa

1. Il Mercato Agricolo è disciplinato dal presente e dalla normativa nazionale e regionale dedicata alla vendita diretta al pubblico da parte degli imprenditori agricoli¹.
2. L'esercizio della vendita diretta nell'ambito del Mercato Agricolo non è assoggettata alla disciplina del commercio². Pertanto non trovano applicazione il decreto legislativo 114/1998 e la legge regionale 6/2010 ed ogni altra legge nazionale o regionale, attuale o futura, che disciplini il commercio.

Articolo 3 – Svolgimento del mercato

1. Il Mercato Agricolo si tiene in Piazza De Medici a Gavardo il venerdì mattina negli orari seguenti:

Attività di vendita diretta	dalle 8.00 alle 12.30
Allestimento	non prima delle 7.00
Sgombero	entro le 13.30

2. Il Mercato Agricolo è organizzato in n. 16 posteggi ciascuno di complessivi mq. 9,00, come da allegata planimetria (Allegato A).
3. In ciascun posteggio, l'imprenditore agricolo colloca banco e gazebo per l'esposizione dei propri prodotti. I gazebo, tutti identici, rispettano le prescrizioni su dimensioni, materiali, colori (telaio e coperture) stabiliti dall'ufficio commercio. E' fatto obbligo di esporre un cartello indicante la denominazione/ragione sociale unitamente all'indicazione in maniera sintetica delle caratteristiche dei prodotti posti in vendita.
4. Il mezzo di trasporto dell'imprenditore agricolo non può essere posizionato in prossimità del gazebo e nemmeno nel parcheggio antistante Piazza De Medici. E' ammesso l'utilizzo del mezzo e conseguentemente la sosta solo per le operazioni di carico e scarico della merce.
5. Al termine dell'occupazione il titolare della concessione ha l'obbligo di provvedere alla completa rimozione delle installazioni, alla pulizia ed al ripristino del suolo pubblico alle condizioni originarie.

¹ La disciplina di riferimento, durante la stesura del presente (agosto 2014), è fissata da: DM 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; art. 4 del decreto legislativo 228/2001; art. 1 comma 1065 della legge 296/2006.

² Previsione dell'art. 3 co. 2 del DM 20 novembre 2007.

6. E' vietata la cottura e la friggitura di qualsiasi prodotto alimentare.
7. La giunta comunale, con propria deliberazione, può modificare la sede del mercato, il giorno, gli orari di svolgimento ed il numero dei posteggi.

Articolo 4 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al Mercato Agricolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 che siano in possesso dei requisiti seguenti:

- a) la sede dell'azienda agricola nel territorio del comune di Gavardo, nei comuni contermini e nei Comuni della Comunità Montana della Valle Sabbia, nonché gli operatori commerciali già presenti nel mercato agricolo sperimentale di Piazza G.Marconi ;
- b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti prevalentemente, ma non solo, dalla propria azienda o dall'azienda di eventuali soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6 del decreto legislativo 228/2001³.

Articolo 5 – Concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio viene rilasciata dal responsabile dell'ufficio commercio agli imprenditori agricoli che abbiano presentato domanda e siano utilmente in graduatoria a norma del presente.
2. La concessione del posteggio ha durata annuale. Decorre dal 1° gennaio e scade il 31 dicembre.

Articolo 6 – Domande di concessione del posteggio

1. Le domande per il rilascio della concessione, indirizzate all'ufficio commercio, devono pervenire entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di validità della concessione stessa.
2. Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato B).
3. Le domande assolvono all'obbligo di "comunicazione" previsto dall'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 228/2001.
4. La presentazione oltre il termine del 30 settembre rende irricevibile la domanda. L'irricevibilità della domanda è comunicata immediatamente all'interessato.

³ Art. 4 comma 6 del d.lgs. 228/2001: "Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna".

Articolo 7 – Rilascio delle concessioni

1. Il procedimento di rilascio delle concessioni si conclude entro il 31 ottobre. L'esito è tempestivamente comunicato a tutti coloro che abbiano presentato domanda ricevibile nei termini.
2. Con proprio decreto, il responsabile dell'ufficio commercio concede i posteggi per l'esercizio successivo.
3. Il decreto di concessione, preferibilmente unico e cumulativo per tutti i posteggi, viene pubblicato sul sito internet del comune sino a scadenza della validità.

Articolo 8 – Criteri di concessione e graduatoria

1. Il responsabile dell'ufficio commercio redige la graduatoria delle domande pervenute applicando i criteri seguenti:

Criterio		Punti assegnabili
A	Ditte già presenti nel mercato agricolo sperimentale di Piazza G. Marconi	20
B	Offerta di soli prodotti locali provenienti dalla propria azienda	20
C	Offerta prevalentemente, ma non solo, di prodotti provenienti dalla propria azienda	5
D	Offerta di prodotti trasformati all'interno della propria azienda	15
E	Offerta di prodotti tipici o tradizionali con marchio d'origine	15
F	Imprenditoria femminile	10
G	Giovani imprenditori (meno di 30 anni)	10
H	Start up - Attività avviate da meno di 12 mesi	10

2. I criteri B e C sono alternativi tra loro, tutti gli altri criteri sono cumulabili ed i punti si sommano. Il punteggio massimo assegnabile è 100.
3. In caso di parità, prevale la domanda pervenuta prima al protocollo del Comune. Nel caso le domande siano pervenute nello stesso giorno, si procede per estrazione a sorte.
4. Formata la graduatoria, il responsabile dell'ufficio commercio assegna i posteggi disponibili fino ad esaurimento degli stessi.

Articolo 9 – COSAP e diritti di segreteria

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di assegnazione della concessione, l'impresa concessionaria versa diritti di segreteria e canone per l'occupazione nella misura forfetaria fissata dalla giunta comunale.
2. Il termine di trenta giorni è perentorio. Il mancato versamento nei termini equivale a rinuncia della concessione.

3. In ogni caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il comune incamera COSAP e diritti di segreteria che non vengono restituiti.

Articolo 10 – Assenza, decadenza e rinuncia

1. Se l'imprenditore agricolo non partecipa al Mercato Agricolo il posteggio per la giornata rimane vacante e non si procede alla riassegnazione temporanea (cosiddetta "spunta").

2. Qualora l'imprenditore agricolo risulti assente ingiustificato per quattro giornate consecutive (del Mercato Agricolo) è dichiarato decaduto dal responsabile dell'ufficio commercio che provvede a riassegnare il posteggio seguendo la graduatoria di cui all'art. 8. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari devono presentare all'Ufficio Protocollo del Comune idonea documentazione entro 15 giorni.

3. L'imprenditore agricolo decaduto è escluso dalla Mercato Agricolo dell'anno successivo.

4. Qualora l'imprenditore agricolo rinunci, di propria iniziativa alla concessione, il responsabile dell'ufficio commercio provvede a riassegnare il posteggio seguendo la graduatoria di cui all'art.8.

Articolo 11 – Divieto di subconcessione

1. La subconcessione del posteggio è vietata.

2. L'eventuale accordo di subconcessione è nullo e, quindi, privo di effetti per il Comune.

3. In caso di subconcessione il responsabile dell'ufficio commercio revoca immediatamente l'originaria concessione e provvede a nuova assegnazione del posteggio.

Articolo 12 – Revoca

1. Il responsabile dell'ufficio commercio revoca la concessione ogni qual volta la vendita diretta dei prodotti si svolga in violazione del presente e della normativa di riferimento di cui all'art.2.

2. L'imprenditore agricolo revocato è escluso dal Mercato Agricolo dell'anno successivo, anche nel caso di cui all'art. 11.

Articolo 13 – Sospensione del mercato

1. Per esigenze di pubblico interesse, la giunta comunale può sempre sospendere lo svolgimento di Mercato Agricolo, per una o più giornate, dandone tempestiva comunicazione agli imprenditori agricoli concessionari.

Articolo 14 – Trasparenza dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita devono sempre indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Per ogni violazione del presente, ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 267/2000, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di ottanta ad un massimo di cinquecento euro, nonché l'esclusione dalla partecipazione al Mercato Agricolo dell'anno successivo.

Articolo 16 – Controlli

1. Il Corpo di Polizia Locale vigila sul rispetto del presente durante lo svolgimento del Mercato Agricolo.

Articolo 17 – Periodo transitorio

1. Essendo il primo anno d'applicazione del presente, le domande di concessione dei posteggi saranno ammesse e vagliate se perverranno entro il 15.12.2014.

2. Il procedimento di rilascio delle concessioni deve concludersi entro il 31.12.2014.